



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO



Oggetto: Controdeduzioni alle osservazioni dei gestori pervenute in data 21.12.2021 PROT. 20292

Con riferimento alle note fatte pervenire dal Gestore **Linkem S.p.A.**, si espone quanto segue.

1. L'osservazione in merito agli artt. 2, c. 3, e 6, c. 9 è meritevole di accoglimento, con pedissequa epurazione di ogni riferimento a corti e pertinenze.
2. Con riferimento all'osservazione concernente i siti sensibili in quanto di particolare pregio architettonico, culturale, monumentale, storico o paesaggistico-ambientale, si precisa che nel caso di specie ci si riferisce a luoghi, eventuali, eccezionali e puntuali, non tutelati già da un previo vincolo, e pertanto meritevoli di tutela specifica al netto di ogni valutazione circa soluzioni di mimetizzazione ed esigenze di copertura. L'articolo 2, co. 3, viene pertanto emendato onde fugare il dubbio emerso.
3. L'osservazione agli artt. 3 e 3-bis è accolta con pedissequo adeguamento degli articoli citati al d.lgs. così come modificato e integrato dal nuovo codice delle comunicazioni europeo di cui al d.lgs. 207/2021.
4. L'osservazione all'art. 3, co. 7 è meritevole di rigetto. L'art. 44 d.lgs. 259/2003 recita come segue: **"L'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi (...) VIENE AUTORIZZATA dagli Enti locali, PREVIO ACCERTAMENTO, da parte dell'Organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità (...)"**. E ancora: **"Le istanze di autorizzazione si intendono accolte qualora, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego o un parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, e non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali"**.

Dalla lettera della norma, pertanto, così come formulata nell'innovato codice, emerge chiaramente che l'autorizzazione scaturisce dal previo accertamento con esito positivo dell'Organismo preposto e che l'installazione, in assenza di ogni previo accertamento, deve ritenersi non autorizzata e pertanto illegittima. Inoltre, per installazione, il comma 1 dell'art. 44 è molto esplicito nel ricondurre anche la semplice "installazione di torri, di tralicci destinati ad ospitare apparati radio-trasmittenti, ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili in qualunque tecnologia", etc., a prescindere dalla loro messa in opera.

5. Facendo seguito all'osservazione all'art. 3, co 8, si precisa che la documentazione minima è richiesta di regola ed è sovrapponibile a quella richiesta ex lege. Il richiedente, inoltre, può sempre nel caso motivare la mancata produzione di uno o più documenti alla luce della tipologia dell'intervento e della normativa coeva. Viene in ogni caso accolta la proposta di eliminare ogni riferimento a diritti di segreteria.
6. Per quanto riguarda le osservazioni mosse all'art. 6, queste vengono rigettate. Se è vero che trattasi nel caso di specie di opere di urbanizzazione primaria e che per tale caratteristica debbono essere poste in posizione di prossimità rispetto al target commerciale, è anche vero che questo Comune ha svolto e svolge un processo partecipato per individuare previamente i siti nei quali installare nuove Stazioni, bilanciando tutti gli interessi in gioco (copertura di segnale, pregio paesaggistico e ordine pubblico). La localizzazione nei centri urbani non è esclusa, ma solo disincentivata attraverso una fase di studio prodromico teso a individuare soluzioni alternative egualmente valide che, nel caso di specie, posto che alcuna censura è stata mossa verso le aree di cui alla bozza dell'elaborato cartografico, pare essere un obiettivo conseguito.
7. L'osservazione all'art. 7 è irricevibile atteso che non sottende alcuna richiesta specifica. Il Comune non intende obbligare i concessionari ad attenersi a regole o vademecum tecnici specifici – e neppure potrebbe –, ma invita loro a prendere in considerazione opzioni diversificate e molteplici al fine di meglio tutelare interessi primari quali sono quelli del decoro pubblico e del pregio paesaggistico del territorio, risorse turistico-economiche sovente non derogabili.
8. L'osservazione all'art. 7, co. 3 e 7, è irricevibile atteso che non sottende alcuna richiesta specifica. La co-ubicazione e le aree preferenziali sono criteri localizzativi di priorità, come tali non tassativi nei limiti in cui siano idonei a fornire un adeguato e ottimale servizio alla comunità. Nella fattispecie, il Comune ha individuato – come detto – diversi siti che i Gestori sin ora non hanno contestato e che verranno periodicamente aggiornati conformemente all'evolvere delle esigenze tecnico-commerciali degli stakeholders e dei cittadini.
9. Con riferimento alle osservazioni mosse al vincolo posto alle distanze minime dai siti c.d. "sensibili", e che si attesta in 75 metri, queste vengono rigettate per i motivi che seguono. Innanzitutto non corrisponde a vero che con questo vincolo il Comune intende escludere la localizzazione di impianti per porzioni di aree estese e generalizzate del territorio, bensì, a contrario, limitate, circoscritte e prevedibili. Si richiama a tal fine l'art. 8, co. 6, l. 36/2001, il quale così recita: "**1 comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico**, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato ai sensi dell'articolo 4". Ne deriva che il comune non può incidere sui limiti di esposizione, ma può "**assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti**" mediante la presente pianificazione, e "**minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico**". Rientra pertanto tra le competenze dell'ente locale quella di tutelare siti *sensibili* – a ragione tecnico-scientifica e senza scadere in atti emulativi o strumentali – al fine di assolvere alle funzioni di gestione del territorio e garanzia dell'ordine pubblico. La sensibilità del sito viene, inoltre, demandata alla individuazione discrezionale dell'ente la quale, attenta a non essere abusiva, si limita a definire luoghi di particolare pregio o funzione, sicché ogni altro interesse deve ritenersi

soccombente a condizione che siano suggeriti siti alternativi egualmente validi in termini di offerta di copertura; condizione che questa Amministrazione ha pienamente assolto attraverso il lungo iter tecnico-redazionale svolto. Neppure è vero che all'ente non sia riservato la funzione di assicurare la - ragionevole - **minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico** atteso che in tal senso si esprime letteralmente e senza dar adito a dubbi interpretativi proprio la legge nazionale. A chiosa della presente controdeduzione si segnala che il vincolo dei 75 metri non è stato apposto a tutti i siti che "generalmente" rivestano in astratto od in potenza le caratteristiche di sensibilità de quibus, ma solo quelli – tra tutti – giudicati meritevoli di particolare e puntuale tutela.

10. L'osservazione all'art. 7, co. 4, è da rigettarsi. Se è vero che nel procedimento autorizzativo ricadono tutte le opere strumentali e accessorie, è altrettanto vero che il regolamento debba precisare come, se e quando la legge lo richieda, tali infra-strutture dovranno essere precedute dalle dovute autorizzazioni, come peraltro previsto e articolato all'art. 49 CdT. Sovente, peraltro, normative regionali impongono di munirsi di autonoma autorizzazione laddove gli impianti rechino dimensioni, altezze, volumi od costruzioni edilizie accessorie di particolare ingombro o impatto.
11. L'osservazione all'art. 9 è irricevibile atteso che non sottende alcuna richiesta specifica. Tuttavia si precisa che la comunicazione di attivazione rappresenta una formalità essenziale nell'ottica di favorire le attività di monitoraggio della salubrità del territorio comunale e di cognizione e gestione attiva dello stesso. L'adempimento in parola, inoltre, si insinua nel solco dei corretti ed efficaci rapporti tra le parti funzionalizzati a tutelare l'interesse pubblico e non recano alcun disturbo od ostacolo significativo all'azione dei concessionari.
12. Con riferimento all'art. 17, co. 7, si precisa che gli operatori possono aggiornare il proprio piano di rete alla bisogna dandone comunicazione all'Ente, che si riserva di valutarli, convocare il Gestore e concertare modifiche al c.d. Piano Antenne. Resta fermo l'obbligo a cadenza annuale di comunicare eventuali aggiornamenti al piano di sviluppo privato. La presentazione del piano di rete non è certamente condizione prodromica all'autorizzazione: resta però fermo il diritto ex lege riservato all'Ente locale di adottare atti pianificatori dai quali il gestore può solo motivatamente discostarsi laddove questi siano il frutto di un processo partecipato e condiviso, salva comunque la facoltà di diniego all'istanza di autorizzazione in deroga al piano, nonché in assenza di previa comunicazione di apposito piano di rete (almeno) annuale.
13. L'osservazione al co. 8 è da rigettare: il Comune può chiedere di valutare delocalizzazioni, ma non si intende qui istituire un diritto potestativo all'ente locale, quanto più che altro prefigurare una facoltà che non rappresenta in sé un'imposizione.

Ove ciò fosse necessario, il Comune rappresenta sin da ora la propria disponibilità ad organizzare ulteriori occasioni di confronto e concertazione.

Il Responsabile del Settore
GOVERNO DEL TERRITORIO
* (Maurizio CICCONI)

*Come previsto dall'ex art. 1, comma 87 della L.N. 549 del 1995 ed art. 3 comma 2 del d.lgs 39 del 12/02/1993 la firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile.

Esente dall'imposta di bollo ex art 5 tariffa al punto B del D.P.R. 642/1972 esente dall'imposta di registro ex art. 5 tab. all. B del D.P.R. 131/86 esente da IVA ex art. 10 del D.P.R. 633/1972